

Art. 1. Definizioni

Fornitore: Simecom S.r.l. con sede legale e operativa in Via Rampazzini 7, Crema (26013 - CR), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona, REA 157175, C.F. e P.IVA 01274520194. • **Ciente:** il soggetto che richiede a Simecom S.r.l. la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale attraverso la sottoscrizione di una Proposta di Contratto. • **Contratto:** l'accordo di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale conclusi tra le Parti, costituiti dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Economiche (Allegati 7/8). • **Distributore:** azienda che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas, per la consegna ai clienti finali. • **Contatore o Gruppo di Misura:** lo strumento di misurazione dei consumi di energia elettrica/gas installato dall'impresa di Distribuzione presso il Ciente. • **POD:** punto di prelievo dalla rete elettrica, dove il Fornitore mette a disposizione del Ciente l'energia elettrica. • **Punto di riconsegna o PDR:** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Ciente, dove il Fornitore mette il gas a disposizione al Ciente. • **REMI:** impianti di regolazione e misura identificati da un codice alfanumerico che li individua univocamente nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore. • **Impianto interno del Ciente:** complesso di tubazioni/cavi ed accessori che distribuiscono l'energia/gas dal punto di prelievo/riconsegna agli apparecchi utilizzatori. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. • **PCS (Potere calorifico superiore):** la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante di uno smc di gas, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente. • **Autorità (ARERA):** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le deliberazioni dell'ARERA citate nelle presenti Condizioni Generali sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono reperibili sul sito www.autorita.energia.it e devono intendersi come comprendenti eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1. Oggetto del presente contratto è la fornitura disgiunta di energia elettrica e/o gas naturale presso l'indirizzo/i di fornitura e il/i punto/i di prelievo/riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto. La fornitura deve essere utilizzata esclusivamente per gli usi per i quali è richiesta e non può essere ceduta a terzi. Il Ciente si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione relativa ai dati forniti con la Proposta contrattuale. • **2.2.** Per potere attivare la fornitura del gas l'impianto interno del Ciente deve essere allacciato alla rete di distribuzione locale. • **2.3.** Il Contratto rispetta il Codice di condotta commerciale (delibera ARERA ARG/com n. 104/10). • **2.4.** In caso di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Contratto sarà coerente con la relativa disciplina stabilita dall'ARERA e sarà soggetto alla verifica e al controllo della predetta Autorità. Esso sarà comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto.

Art. 3. Proposta di Contratto. Accettazione. Condizioni per l'attivazione della fornitura

3.1. Il Ciente può richiedere la fornitura attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Proposta di Contratto in tutte le sue copie e completo di tutti gli allegati. In caso di invio a mezzo telefax o a mezzo e-mail, il Ciente dovrà spedire al Fornitore il documento in originale a mezzo posta. Per i contratti conclusi telefonicamente l'adesione avviene con il consenso del Ciente con la registrazione telefonica. La proposta è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. • **3.2.** Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Ciente riceve l'accettazione di Simecom S.r.l. Se il Contratto è stato concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, Simecom S.r.l. invierà al Ciente, immediatamente o comunque entro 10 giorni dalla conclusione del Contratto, una copia integrale del Contratto e degli allegati in formato cartaceo o su altro supporto durevole. • **3.3.** Se il contratto è stipulato fuori dai locali commerciali di Simecom S.r.l., il Ciente può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere, entro 14 giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto oppure, in caso di contratto concluso attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono), dopo 14 giorni dalla data di ricevimento del contratto. Salvo prova contraria, il contratto si presume ricevuto dopo 10 giorni dalla data di invio dello stesso da parte di Simecom S.r.l. Il Ciente può richiedere espressamente al Fornitore che la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica abbia inizio prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento. Tale richiesta non comporterà necessariamente l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche; il Ciente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini sopra indicati, ma dovrà corrispondere a Simecom S.r.l. gli importi relativi ai costi sostenuti, ai sensi dell'art. 9.7 del Codice di Condotta Commerciale (All. A del. ARERA n. ARG/com 104/10, come modificato dalla del. 269/2015/R/Com) e, nel caso di avvio della fornitura, i corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. Il diritto di ripensamento va esercitato con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, agli indirizzi indicati nell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali, mediante Raccomandata A.R. La Raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio accettante entro i suindicati termini. Il Ciente può utilizzare il modulo allegato al presente Contratto e pubblicato sul sito www.simecom.eu, oppure inviare una qualsiasi altra comunicazione da cui risulti la sua volontà di recedere dal Contratto. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del Ciente, il numero POD/PDR o REMI, l'indirizzo di fornitura, la data di sottoscrizione e il contratto da cui si vuole recedere. Se il Ciente intende recedere e cessare definitivamente la fornitura, dovrà indicarlo espressamente nella relativa comunicazione. • **3.4.** L'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti circostanze: **a)** nel caso di nuova attivazione, subentro o voltura, al buon esito dell'attivazione o riattivazione, da parte del Distributore competente, della somministrazione di gas/energia elettrica secondo i tempi e modalità previste dalla normativa di settore; **b)** nemmeno un punto di prelievo o di riconsegna, elencato nella Proposta di Fornitura, risulti sospeso per morosità od oggetto di richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura; **c)** il Ciente abbia regolarmente costituito il deposito cauzionale previsto dall'art. 8, nel caso in cui Simecom S.r.l. l'abbia richiesto; **d)** in caso di cambio di fornitore, sia interamente decorso il termine di preavviso ai sensi della delibera ARERA n. 144/07 e ss.mm.ii; **e)** siano stati completati i lavori eventualmente necessari ad attivare la fornitura; **f)** nel caso di fornitura di gas per un nuovo impianto, o per un impianto trasformato o modificato, la verifica di sicurezza compiuta dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas abbia dato esito positivo; **g)** il Ciente dimostri di avere la piena disponibilità dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, fornendo tutta la documentazione necessaria; **h)** qualora il Ciente non abbia chiesto che l'esecuzione del contratto inizi prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tale termine sia interamente decorso. Il Contratto è risolutivamente condizionato all'omesso verificarsi delle suddette condizioni entro il termine di trenta giorni dalla sua conclusione. Pertanto, qualora anche una sola delle suddette circostanze non si verifichi entro il predetto termine, il Contratto, se concluso, si risolverà di diritto.

Art. 4. Trasporto e distribuzione

4.1. Al fine di dare esecuzione al Contratto, Simecom S.r.l. stipulerà per conto del Ciente, che le conferisce a tal fine mandato, i contratti di distribuzione e trasporto del gas/energia elettrica, compresa la rilevazione dei consumi e la connessione, e gestirà tali contratti, compiendo tutto quanto necessario anche secondo le richieste del gestore della rete e/o del Distributore. Salvo quello per la gestione del servizio di connessione, i mandati di cui si tratta sono a titolo gratuito. • **4.2.** Per quanto riguarda il gas, sono a carico del Ciente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Ciente per il tramite del Fornitore, sarà riconosciuto al Fornitore stesso un corrispettivo fisso di importo pari a 23 euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti operazioni: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Ciente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. • **4.3.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, sono a carico del Ciente i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia somministrata, nonché gli oneri di connessione. Per quanto riguarda il dispacciamento, salvo modifiche della normativa vigente, l'importo addebitato al Ciente viene determinato in base ai corrispettivi unitari previsti congiuntamente dagli allegati A delle delibere ARERA n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (quest'ultima denominata "TIS"). Tali corrispettivi sono applicati all'energia prelevata, maggiorata dei fattori di perdita convenzionali di cui alla Tabella 4, lettera A, allegata al TIS. Il corrispettivo di cui all'art. 40 del già menzionato allegato A della delibera ARERA n. 111/06 è pari a due millesimi di euro per ogni chilowattora prelevato maggiorato delle perdite di rete, salvo diversa indicazione prevista nelle Condizioni Economiche, sottoscritte dal Ciente. Per quanto concerne gli art. 41 e 43

della medesima delibera, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare tali oneri, salvo diversa indicazione prevista nelle Condizioni Economiche. I corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura sono fissati (sempre salvo modifiche regolamentari) nell'allegato A della delibera ARERA n. 654/2015/E/ee ("TIT"). • **4.4.** Sempre in relazione all'energia elettrica, le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera ARERA n. 333/07 comportano il pagamento da parte del Ciente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C della delibera ARERA n. 654/2015/R/ee ("TIC") nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, all'art. 11 dell'allegato A della delibera ARERA n. 301/2012/E/ee ("TIV").

Art. 5. Sicurezza

5.1. Il Ciente dichiara che l'impianto interno è stato realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. La conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Ciente. Il Ciente dovrà avvertire immediatamente il Distributore in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore competente per territorio e dovrà permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Ciente provvedere alla cura e protezione del contatore; pertanto il Ciente risponde degli eventuali danni arrecati dall'incuria o dalle intemperie.

Art. 6. Inizio e modalità della fornitura

6.1. La fornitura di energia elettrica/gas naturale inizia nella data indicata nella Proposta di Contratto, compatibilmente con la normativa vigente sui termini per l'attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, ovvero con le disposizioni del contratto con il precedente fornitore e sempre che si siano avverate le condizioni di cui all'art. 3.2 e, salvo che il Ciente abbia richiesto l'attivazione del servizio prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (v. art. 3.3), dopo che tale termine sia interamente decorso. Se la data indicata nella Proposta di Contratto non è compatibile con quella di attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, la fornitura ha inizio nella prima data utile e il Fornitore ne dà comunicazione al Ciente, specificando le cause del cambiamento di data. • **6.2.** La fornitura di energia elettrica/gas naturale avverrà con continuità. Il Ciente riconosce che Simecom S.r.l. non ha alcuna responsabilità in caso di riduzione o sospensione del servizio, con o senza preavviso, da parte della società di Distribuzione o della società di Trasporto (ad esempio a causa di lavori programmati sulle condotte gas o per ragioni di sicurezza o cause di oggettivo pericolo). Pertanto tali eventuali interruzioni e/o limitazioni nella somministrazione non daranno in alcun modo diritto al Ciente di richiedere il risarcimento di eventuali danni nei confronti di Simecom S.r.l., né riduzioni degli importi dovuti. Neppure darà luogo a responsabilità alcuna in capo al Fornitore la sospensione programmata o la riduzione della fornitura dovute a causa fortuita o a forza maggiore. • **6.3.** Gli aspetti qualitativi della somministrazione di energia elettrica/gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore o dal gestore della rete e sono regolati, oltre che dalla normativa di settore, dai contratti di trasporto e dispacciamento/distribuzione stipulati per conto del Ciente ai sensi dell'art. 4. Il Fornitore non è perciò in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivanti al Ciente dalla qualità del servizio di somministrazione. La qualità del servizio riguarda, ad esempio, la tensione, comprese le sue variazioni, eventuali microinterruzioni nella fornitura, lo stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, le modificazioni all'allacciamento della rete stessa, ecc., per quanto riguarda l'energia elettrica; in relazione al gas naturale gli aspetti qualitativi concernono ad esempio la pressione del gas, comprese le sue variazioni, lo stato di manutenzione della rete, ecc. • **6.4.** Le caratteristiche del gas naturale fornito potranno subire variazioni nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il gas naturale verrà consegnato presso i siti REMI/PDR indicati dal Ciente, al valore di pressione minima indicati dal Distributore. Il calcolo del PCS e effettivo del gas naturale somministrato, necessario per calcolare il corrispettivo dovuto in quanto il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche è stabilito considerando un gas naturale avente un certo valore di PCS, verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal Trasportatore nazionale secondo quanto stabilito dal Codice di rete. • **6.5.** Sono di esclusiva competenza del Distributore anche gli aspetti riguardanti la correttezza della rilevazione dei consumi del Ciente. Questi può richiedere in ogni momento al Fornitore la verifica della regolarità della rilevazione, compresa la verifica del gruppo di misura, tramite la compilazione e l'invio (a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail con conferma di ricezione), agli indirizzi indicati all'art. 16, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.simecom.eu. In caso di riscontro di errori da parte del Distributore il Fornitore rettifica, nei limiti indicati dal Distributore stesso e nei termini di cui all'art. 16, i consumi fatturati al Ciente. La richiesta di verifica non esime il Ciente dall'obbligo di pagare le fatture emesse dal Fornitore, con le modalità e alle scadenze indicate dall'art. 9. In caso di mancata osservanza, da parte del Distributore, degli standard di qualità di sua competenza, il Fornitore inserirà nelle fatture gli indennizzi ricevuti dal Distributore stesso, ai sensi della normativa di settore, come importi a credito del Ciente.

Art. 7. Condizioni economiche di fornitura del servizio

7.1. Le Condizioni Economiche di fornitura del servizio, al netto di qualsiasi imposta o tributo che la legge pone a carico del Ciente, sono riportate negli Allegati 7 e 8. Sono inoltre a carico del Ciente tutti i costi sostenuti da Simecom S.r.l. nei confronti del Distributore indicati nell'art. 4, nonché i costi per le verifiche di sicurezza degli impianti effettuate dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas, così come specificati nell'art. 8 dell'allegato A alla delibera stessa. • **7.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, saranno conteggiate nei corrispettivi dovuti le perdite di rete nonché ogni altro onere, anche fiscale, corrispettivo, maggiorazione o componente tariffaria, ecc., stabiliti dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti. A titolo di esempio, sono a carico del Ciente le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate, gli oneri di misura, trasmissione, aggregazione misure, commercializzazione e vendita di cui all'art. 1 dell'allegato A della delibera ARERA n. 301/2012/E/ee ("TIV"), inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva. Il prezzo e gli oneri di cui si è detto sono al netto delle imposte. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione e dall'applicazione della delibera ARERA ARG/elt n. 191/09 ("Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali") sono a carico del Ciente. Per rispetto degli adempimenti introdotti dall'art. 11 del D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), il Ciente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Condizioni Economiche. • **7.3.** Eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali di cui gode il Ciente dovranno essere comunicate a Simecom S.r.l., giacché altrimenti ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Per quanto riguarda le accise e le relative addizionali, esse verranno calcolate sulla base delle dichiarazioni fornite dal Ciente nella Proposta di Contratto. In applicazione della normativa vigente, gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come industriali verranno equiparati a quelli civili e tassati con la relativa aliquota. Del pari, in assenza di dichiarazioni o nel caso di dichiarazioni inesatte, il gas si intenderà fornito al Ciente per usi civili, con applicazione di accisa e addizionali previste per tali usi. • **7.4.** Il Ciente, consapevole che le sue dichiarazioni influiscono sul regime tariffario e fiscale della fornitura di energia elettrica/gas naturale, si assume ogni responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni stesse e si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione dei suoi dati anagrafici e fiscali e ogni modifica d'uso dell'energia elettrica/gas naturale rilevante per la determinazione dei corrispettivi e delle imposte. Qualora dovessero emergere difformità tra quanto dichiarato dal Ciente e la situazione reale, saranno poste a carico del Ciente stesso eventuali differenze di imposte, nonché le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Simecom S.r.l. dovesse essere tenuta a pagare a qualunque amministrazione competente.

Art. 8. Forme di garanzia richieste al cliente

8.1. A garanzia degli adempimenti previsti nel presente contratto, secondo le modalità previste dalla delibera ARERA ARG/com n. 229/01, Simecom S.r.l. potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale potrà essere adeguato nel corso del contratto e sarà rimborsato - maggiorato degli interessi legali e decurtati eventuali importi dovuti dal Cliente a Simecom S.r.l. - con la fattura di chiusura del rapporto di fornitura. In caso di mancato pagamento integrale anche solo di una fattura, e ferma restando l'applicazione dell'art. 10, Simecom S.r.l. potrà trattenere l'importo versato a titolo di cauzione. In tal caso il Cliente dovrà ricostituire la garanzia nel termine assegnatogli da Simecom S.r.l.

Art. 9. Rilevazione dei consumi e fatturazione

9.1. L'attività di misura è di competenza del Distributore. • **9.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, la quantificazione dei consumi avverrà secondo il criterio delle fasce orarie F1, F2 ed F3 oppure delle fasce "Peak – off Peak". Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono costituite, rispettivamente, dalle "ore di punta" (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì), dalle "ore intermedie" (dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del sabato) e dalle "ore fuori punta" (dalle ore 23.00 alle ore 7.00 dal lunedì al sabato e in tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Le fasce "Peak – Off Peak" comprendono due sole fasce orarie: la fascia "Peak" (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni dal lunedì al venerdì) e la fascia "Off Peak" (dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica). Nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire dati di consumo ripartiti secondo le fasce orarie indicate nelle Condizioni Economiche, il Fornitore applicherà il metodo della media ponderata utilizzando la formula: $Peak = F1 \cdot 100 + F2 \cdot 10 + F3 \cdot 0,02$; $Off Peak = F1 \cdot 100 + F2 \cdot 0,88 + F3 \cdot 0,98$. • **9.3.** Per quanto riguarda il gas naturale, la lettura diretta del Contatore avviene secondo le periodicità stabilite dalla delibera ARERA n. 117/2015/R/gas "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014". • **9.4.** In caso di mancata raccolta dei dati di misura da parte del Distributore secondo le tempistiche richieste dalla normativa di settore, al Cliente titolare di POD/PDR dotato di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile Simecom S.r.l. darà apposita comunicazione nella prima fattura utile, in modo che il Cliente possa comunicare i dati di consumo rilevati con autolettura. Al riguardo Simecom S.r.l. mette a disposizione un servizio per la comunicazione dell'autolettura da parte del Cliente tramite numero verde dedicato dandone comunicazione nei documenti di fatturazione. L'autolettura è valida ai fini di fatturazione a conguaglio se il Cliente la comunica nel periodo indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione diretta. Qualora Simecom S.r.l. riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente oppure manchi la disponibilità della lettura reale verrà indicato in fattura il consumo stimato in base ai consumi storici e al profilo di prelievo standard. • **9.5.** Il Cliente può richiedere a Simecom S.r.l. la verifica della correttezza nella misura dei consumi effettuata dal Distributore. La richiesta di verifica non sospende l'obbligo del Cliente di pagare le fatture alla loro scadenza. Nel caso in cui l'esito della verifica sia sfavorevole al Cliente, le relative spese gli saranno addebitate secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas. Eventuali errori di misura daranno luogo a conguaglio; in tal caso, le somme dovute dal/ al Cliente per effetto del conguaglio non saranno produttive di interessi. Saranno invece dovuti eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi. Il Fornitore e il Distributore, direttamente o tramite loro incaricati, hanno diritto di accedere al Gruppo di Misura per verificare le operazioni di misura oppure la strumentazione. • **9.6.** Il Gruppo di Misura potrà essere spostato, modificato o rimosso solo a seguito di disposizione del Distributore. È fatto divieto al Cliente di manomettere o alterare il Gruppo di misura, di destinare l'energia elettrica/gas naturale a luoghi e/o usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, di effettuare prelievi in eccedenza rispetto alla potenza massima installata e di sottrarre energia elettrica/gas. In caso di manomissione o alterazione del Gruppo di Misura o di violazione di uno qualunque degli altri divieti previsti nel presente articolo, Simecom S.r.l. potrà risolvere il contratto di diritto, ferma restando la responsabilità del Cliente per tutti i danni arrecati a Simecom S.r.l. o a terzi, e fatto salvo l'obbligo del Cliente stesso di pagare l'energia elettrica/gas naturale effettivamente somministrato e/o sottratto. Eventuali perdite degli impianti a valle del Gruppo di Misura non saranno detratte dai consumi rilevati dal contatore stesso. • **9.7.** La fatturazione, avverrà con cadenza bimestrale per quanto riguarda l'energia elettrica; per quanto riguarda il gas naturale, avverrà nel rispetto delle disposizioni dell' ARERA. Eventuali modifiche nella frequenza della fatturazione verranno comunicate dal Fornitore anche attraverso note inserite o allegate alle fatture. Il Cliente è tenuto al pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura. Tale termine non sarà inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture tramite bollettino MAV, sportelli bancari, mandato SEPA o direttamente presso gli Uffici di Simecom S.r.l. Il pagamento deve riguardare l'intero importo indicato in fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti. L'eventuale revoca del mandato SEPA da parte del Cliente dà diritto al Fornitore di richiederli, se non l'abbia già fatto, la prestazione di idonea cauzione a garanzia dei pagamenti dovuti. Eventuali richieste di rimborso effettuate dal Cliente ai sensi del D.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 11 (in Gazz. Uff. n. 36/2010, suppl. ord. n. 29) danno diritto al Fornitore di addebitargli ogni esborso effettuato a qualunque titolo in conseguenza di tali richieste. • **9.8.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, se il Cliente proviene dal mercato della salvaguardia e il Fornitore uscente cede a Simecom S.r.l., nei termini previsti dalla normativa vigente, i crediti relativi alle ultime due fatture eventualmente non pagate, Simecom S.r.l. avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli importi corrisposti al fornitore uscente, compresi gli interessi, tramite addebito o nella fattura di consumo immediatamente successiva alla comunicazione di cessione del credito oppure attraverso un documento contabile ad hoc. • **9.9.** Nel caso in cui il Cliente non abbia richiesto l'invio delle fatture solo per posta elettronica, le relative spese di spedizione saranno a suo carico.

Art. 10. Interessi di mora e sospensione della fornitura per morosità

10.1. Il pagamento delle fatture dopo la data di scadenza, anche se dovuto a ritardi e/o disguidi del mandato SEPA, oppure il pagamento parziale, comportano l'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali e il rimborso al Fornitore delle spese di sollecito e di esazione eventualmente dovute. Inoltre, decorsi 3 giorni dalla data di scadenza, nel caso di pagamento tramite mandato SEPA, oppure 5 giorni nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o bollettino MAV, senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il Fornitore può imputare al pagamento la cauzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto (comprendente interessi e spese) dandone notizia al Cliente con qualsiasi mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione. In tal caso il Fornitore assegna al Cliente un termine, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la ricostituzione/ integrazione della garanzia. • **10.2.** Dopo 5 giorni dalla scadenza della fattura il Fornitore metterà in mora il Cliente tramite l'invio di una Raccomandata semplice, nella quale sarà indicato il termine per il pagamento pari ad almeno 15 giorni dalla data di invio della raccomandata oppure ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della stessa. Il Fornitore consegnerà la comunicazione di messa in mora al vettore postale entro tre giorni lavorativi dalla data della sua emissione. Se il Cliente ha attivato una casella di posta elettronica certificata (PEC) la comunicazione di messa in mora verrà inviata tramite PEC e il termine per il pagamento sarà pari a 10 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione. Decorsi 3 giorni lavorativi dallo scadere del termine ultimo di pagamento senza che il Cliente abbia comunicato per iscritto al Fornitore l'avvenuto pagamento o la reintegrazione della garanzia, allegando i relativi comprovanti, il Fornitore inoltrerà al Distributore competente la richiesta di sospendere la fornitura. • **10.3.** Il mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora comporterà per il Cliente il diritto agli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente e specificati nell'Allegato 3. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dell'ammontare stabilito dall'ARERA. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a 10 giorni dalla data di scadenza del pagamento. • **10.4.** Nel caso della fornitura di energia elettrica, ai sensi della delibera ARERA ARG/elt n. 04/08, se sussistono le condizioni tecniche dei misuratori, ai clienti morosi connessi in bassa tensione verrà in un primo momento ridotta la potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se la morosità persiste decorsi 10 giorni dalla riduzione la fornitura verrà sospesa. Anche in questo caso le spese per la sospensione e per l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente. La sospensione non si applica ai Clienti non disalimentabili e, in caso di morosità, il Fornitore si atterrà alla normativa vigente (art. 19, all. A, alla delibera ARERA ARG/elt n. 04/08). • **10.5.** Per quanto riguarda il gas naturale, Simecom S.r.l. non sospenderà la fornitura limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della delibera ARERA n. 229/01. • **10.6.** Simecom S.r.l. potrà sospendere la fornitura, ovvero richiedere la sospensione della fornitura al Distributore, anche senza preavviso, nel caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica/gas naturale, manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti e dell'energia elettrica/ gas naturale in modo non conforme al Contratto. Al fine di esercitare le prerogative stabilite nel presente articolo (sospensione della fornitura) il Fornitore avrà diritto, anche tramite terzi incaricati e/o il Distributore, di accedere ai locali nei quali si trova il contatore. Impregiudicato il diritto di Simecom S.r.l. di agire presso l'Autorità competente e di ottenere

anche il risarcimento del maggior danno, il Cliente che, in violazione della presente pattuizione, impedisca l'accesso dovrà pagare una penale così calcolata: M (media giornaliera della componente materia prima del mese precedente) * G (numero dei giorni intercorrenti tra il primo tentativo di distacco e la data di sospensione o di richiesta della penale).

Art. 11. Standard specifici di qualità commerciale

L'ARERA ha definito, con le delibere ARG/gas n. 120/08 e ARG/com n. 164/08, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di Distribuzione e di Vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, prevedendo la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte di tutte le imprese di Distribuzione e delle società di Vendita. Simecom S.r.l. assicura a tutti i Clienti finali standard di qualità, evidenziati nell'Allegato 3. Gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo per la violazione degli standard di qualità commerciale sono indicati nell'informativa di cui all'Allegato 3.

Art. 12. Durata e recesso unilaterale - Clausola risolutiva espressa

12.1. Il contratto è a tempo indeterminato. Per tutto il periodo della durata del contratto il Cliente può recedere senza oneri al fine di cambiare fornitore, con preavviso di un mese. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte di Simecom S.r.l. Nel caso in cui il Cliente non intendesse più usufruire del servizio gas e/o energia elettrica, dovrà darne comunicazione scritta a Simecom S.r.l. con un preavviso di un mese, per ottenere la lettura finale e l'eventuale chiusura del contatore. Per la fornitura di gas naturale, Simecom S.r.l. predisporrà l'intervento di cessazione nei tempi e con le modalità conformi a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 168/04. Per l'intervento di cessazione Simecom S.r.l. addebiterà al Cliente le relative spese nei limiti dei costi effettivamente addebitati dal Distributore. Il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quanto altro dovuto nel caso in cui non provveda a disdire la fornitura e nel caso in cui pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. Simecom S.r.l. potrà recedere dal contratto con preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. • **12.2.** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, così come previsto dall'art. 1456 cod. civ., qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura per morosità o dalla cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione. Darà inoltre luogo alla risoluzione di diritto del Contratto, sempre ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, la modifica, rimozione, spostamento o manomissione del contatore, l'uso del gas/elettricità in luoghi o per usi diversi da quelli previsti nel Contratto, la non veridicità dei dati forniti dal Cliente ovvero la mancata comunicazione di eventuali variazioni, l'inserimento del Cliente nel registro dei protesti. • **12.3.** Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per lettera raccomandata AR. • **12.4.** Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto con Simecom S.r.l., il Cliente cambi fornitore senza rispettare i termini e/o le modalità di comunicazione del recesso di cui alle clausole precedenti, sarà tenuto al pagamento di una penale a Simecom S.r.l. del valore di 100 euro, salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Le penali verranno indicate in fattura e saranno considerate come crediti del fornitore.

Art. 13. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Applicazione automatica di condizioni contrattuali

13.1. Qualora nel periodo di validità del Contratto si renda necessaria da parte di Simecom S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole contrattuali ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta commerciale, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, riportante: il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l'illustrazione dei contenuti della variazione, la decorrenza della variazione, i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il termine di preavviso comincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Cliente ha ricevuto la proposta di variazione. Tale proposta si considera ricevuta decorsi dieci giorni dal suo invio. • **13.2.** Ai sensi della normativa vigente, il Cliente che non concordi con le modifiche proposte può recedere dal Contratto con comunicazione da inviare con raccomandata AR entro un mese dal ricevimento della proposta di modifica. • **13.3.** Se il Cliente non recede validamente dal Contratto o, se del caso, non chiede di essere servito alle condizioni del mercato tutelato, le nuove condizioni si intendono efficaci (con abrogazione di quelle incompatibili) a partire dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle stesse nel caso del gas naturale, e dalle ore 00.00 nel caso dell'energia elettrica. In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico il Cliente è informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., eventuali condizioni imposte dalla legge o da provvedimenti delle Autorità competenti sono inserite di diritto nel Contratto, anche in sostituzione di clausole difformi.

Art. 14. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e Simecom S.r.l. in relazione al presente contratto sarà competente il Foro del Cliente.

Art. 15. Cessione del contratto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Simecom S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., o ad altra impresa autorizzata alla vendita di energia elettrica/gas naturale senza necessità di richiedere preventivo consenso al Cliente. Resta inteso che la cessione, che verrà tempestivamente comunicata al Cliente, non comporterà un aggravio dei costi o condizioni meno favorevoli. Il Cliente non potrà cedere il presente contratto senza il consenso di Simecom S.r.l.

Art. 16. Comunicazioni. Informazioni e reclami.

16.1. Le comunicazioni previste nel presente Contratto dovranno essere inviate a Simecom S.r.l., Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038. La casella di posta elettronica, per le comunicazioni in via telematica, è la seguente: servizioclienti@simecom.eu. • **16.2.** Le comunicazioni al Cliente potranno essergli inviate a qualsiasi indirizzo o recapito, anche di posta elettronica, indicati, a seconda del caso, nei riquadri 1 o 4 della Proposta di Contratto. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Simecom S.r.l. eventuali variazioni, giacché in caso contrario le comunicazioni trasmesse a tali indirizzi e recapiti, anche ove non più attuali, si considerano validamente inviate. Simecom S.r.l. potrà inoltre inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se non indicato nella Proposta di Contratto. • **16.3.** Le richieste di informazioni o di rettifica e i reclami possono essere inviati a Simecom S.r.l. in qualunque momento, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli locali aperti al pubblico o scaricabile dal sito web www.simecom.eu. In ogni caso il Cliente può inoltre reclamo con qualsiasi modalità che consenta di accertarne la data di ricevimento e che contenga i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi). Salvo diversa indicazione nelle fatture di pagamento, i reclami, e le richieste di informazioni e/o di rettifica dovranno essere inviate a Simecom S.r.l. - Servizio clienti e gestione reclami, Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), oppure al numero di telefax di cui sopra o all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@simecom.eu. Ai sensi della normativa vigente, Simecom S.r.l. invierà al Cliente una risposta motivata entro 40 giorni dal ricevimento del reclamo o della richiesta di rettifica. Salvo i casi particolari indicati nella delibera ARERA ARG/ com n. 164/08, il termine massimo per la rettifica della fatturazione è di 90 giorni, salvo che per la doppia fatturazione, per la quale il termine è di 20 giorni. La risposta a richieste scritte di informazioni deve essere inviata entro 30 giorni.

SIMECOM S.r.l. - Società con socio unico

26013 Crema (CR) Via Rampazzini n. 7 C.F. / P. Iva 01274520194 - Cap. 80.000 euro i.v. - C.C.I.A.A. R.E.A. n.157175 Direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.p.A.